Numero registro generale 7690/2022
Numero sezionale 2621/2026
Numero di raccolta generale 20288/2026
Data pubblicazione 17/06/2026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Enrico Scoditti	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Silvia Vitrò	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere
Guido Romano	Consigliere rel.

Consorzi - Rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c. - Condanna alle spese legali - Necessità - **Principio di diritto.**

C.C.: 11/06/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7690/2022 r.g. proposto da

[redacted]

Società agricola [redacted]

rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

ricorrenti;

nei confronti di

Consorzio [redacted]

Comune di Corridonia,

intimati;

avverso la sentenza n. 1389/2021 resa in data 17 dicembre 2021 dalla Corte di Appello di Ancona.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026 dal Consigliere relatore, Guido Romano.

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

FATTI DI CAUSA

1. — Il prof. avv. [redacted] e la società Agricola [redacted] impugnarono, davanti al Tribunale di Macerata, la delibera consortile del 16 maggio 2015 con la quale l'Assemblea dei partecipanti al Consorzio [redacted] 1) aveva approvato una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente in carica prof. avv. [redacted] 2) aveva nominato, in sostituzione di questi, il Sig. [redacted] con contestuale conferimento a quest'ultimo, oltre che della carica di Presidente del Consorzio, anche di quella di Presidente del Consiglio Direttivo dello stesso ente; 3) aveva modificato, in taluni punti, lo Statuto consortile.

Costituitisi il Consorzio stradale [redacted] il Sig. [redacted] ed il Comune di Corridonia, con sentenza n. 776/2020 il Tribunale di Macerata dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al quale rimise le parti per la riassunzione del giudizio, con condanna degli attori a rifondere al Consorzio convenuto, al Sig. [redacted] ed al Comune di Corridonia le spese di lite.

A seguito dell'appello proposto dal Sig. [redacted] e dalla società Agricola [redacted] la Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 1389/2021, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Macerata ex art. 353 c.p.c. e condannato le parti contumaci ed il Sig. [redacted] in solido tra loro, alla refusione delle spese del (solo) grado di appello.

2. — Avverso tale decisione e limitatamente al «segmento relativo al regolamento delle spese di lite della fase del primo grado», il Sig. [redacted] e la società Agricola [redacted] propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Il Consorzio stradale [redacted] il Sig. [redacted] ed il Comune di Corridonia rimangono intimati.

3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l'11 giugno 2026.

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese relative alla fase del primo grado di giudizio, ritualmente proposta nell'atto di appello e ribadita nel foglio di conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio 2021: richiesta che il Giudice *a quo* avrebbe immotivatamente ricusato dopo aver accolto l'appello, affermando, in totale riforma della sentenza impugnata, la giurisdizione del giudice ordinario, che il Tribunale di Macerata aveva negato, e disponendo ai sensi dell'art. 353 c.p.c. la rimessione del fascicolo a detto Giudice di primo grado, con liquidazione delle spese del solo giudizio di secondo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta generica di ripetizione di somme pagate dagli appellanti alle controparti, a titolo di rifusione delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza del Tribunale di Macerata, in adempimento della stessa, immediatamente esecutiva su tale capo; domanda formulata nell'atto di appello, e meglio ribadita nel foglio di conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio 2021.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, sotto diverso profilo, il vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del primo comma dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 336 c.p.c. per non aver accolto la richiesta di liquidazione delle spese di primo grado, come avanzata con l'atto di appello e ribadita nel foglio di conclusioni depositato dagli appellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio 2021.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, sotto diverso profilo, il vizio della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 336 c.p.c. per non aver accolto la richiesta generica di condanna degli appellati alla ripetizione di quanto loro pagato dagli appellanti per spese del giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, immediatamente esecutiva su quel capo: domanda formulata nell'atto

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045114

di appello, e meglio ribadita nel foglio di conclusioni, depositato dagli appellanti per l'udienza cartolare del 6 luglio 2021.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale si ravvisa nella obiettiva carenza della indicazione del criterio logico, che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. I ricorrenti hanno rilevato la sussistenza della soccombenza della controparte in ordine alla eccezione di giurisdizione sollevata da tutti i convenuti fin dalla loro memoria costitutiva nel giudizio di primo grado, di guisa che l'affermazione della giurisdizione da parte della Corte territoriale, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, ha comportato necessariamente la definizione, in senso favorevole per i ricorrenti, dell'intero ed unitario segmento di giudizio in contesa sulla giurisdizione, da cui doveva discendere, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In via subordinata, con il sesto motivo, veicolato ai sensi dell'art. 111 Cost., i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, per l'ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere esperibile, nello specifico, l'alternativo rimedio del procedimento previsto dell'art. 288 c.p.c.

2. — I primi due motivi di ricorso sono fondati, con assorbimento degli altri.

Con il primo motivo, in estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, pur avendo riformato la decisione di primo grado ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 353 c.p.c. e pur avendo liquidato in favore degli appellanti le spese del giudizio di gravame, ha omesso di condannare gli appellati alla refusione delle spese del primo grado. I ricorrenti, peraltro, evidenziano, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, di avere proposto, nell'atto di appello e poi in sede di precisazione delle conclusioni, apposita domanda volta alla liquidazione delle suddette spese.

Ai sensi dell'art. 353 c.p.c. - oggi abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ma applicabile al caso di specie *ratione temporis* - il giudice di appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

La norma, come si vede, non dispone espressamente che il giudice debba procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e, sul punto, non sussiste, allo stato, un chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

E, infatti, in un lontano precedente, le Sezioni unite si sono limitate ad affermare la necessità che il giudice di appello, che riconosca la giurisdizione negata in primo grado e quindi rimetta le parti davanti al primo giudice, provveda sulle spese del grado di gravame (cfr., Cass. Sez. U., 15/11/1994, n. 9594, Rv. 488597 - 01 secondo la quale, qualora il giudice di appello, a norma dell'art. 353 c.p.c., emetta sentenza con la quale afferma la giurisdizione del giudice ordinario, negata in primo grado, e rimettere le parti davanti al primo giudice, deve anche provvedere sulle spese, non potendosi rinviare la relativa pronuncia ad un momento successivo, in quanto il giudice d'appello, con l'indicata sentenza, chiude il processo davanti a sé).

Rimane, tuttavia, aperta la questione in ordine alla necessità che il giudice di appello provveda anche in ordine alle spese del primo grado.

Con riferimento alle diverse ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., questa Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - ad es., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario - deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado (da ultimo, Cass. Sez. 3, 17/12/2024, n. 32933, Rv. 673101 - 01 che richiama l'indirizzo costante: Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010, Rv. 614173 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 05/05/2003, Rv. 562602 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 05/09/2000, Rv. 539978 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11441 del 12/11/1998, Rv. 520666 - 01).

Ebbene, con riferimento all'ipotesi di rimessione in primo grado per questioni di giurisdizione, appare evidente come non vi sia necessità - a

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

differenza dell'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. - di un accertamento circa la responsabilità della irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, accertamento che, invece, nella prospettiva della giurisprudenza sopra richiamata costituisce il presupposto che consente al giudice di appello di decidere anche sulle spese di primo grado.

Al contrario, nell'ipotesi di cui all'art. 353 c.p.c., ricorrendo la soccombenza o meno sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, il giudice può procedere senza bisogno di ulteriori elementi per decidere.

Conseguentemente, alla luce delle precedenti considerazioni deve affermarsi il seguente principio di diritto:

«*Il giudice d'appello, ove rimetta le parti davanti al primo giudice riconoscendo la giurisdizione da questi negata, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. (nella versione antecedente alla sua abrogazione per effetto del d.lgs. n. 149 del 2022), deve provvedere alla liquidazione, oltre che delle spese dell'appello, anche di quelle del giudizio di primo grado*».

3. — Con il secondo motivo di ricorso, il prof. avv. [redacted] e la società Agricola [redacted] deducono la nullità della sentenza di appello per omessa pronunzia in ordine alla domanda di ripetizione di quanto corrisposto in virtù della sentenza di primo grado per spese. Anche in tal caso, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, i ricorrenti evidenziano di avere proposto la relativa domanda nell'atto di appello e di averla ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni.

Anche tale motivo di ricorso risulta fondato, non avendo la Corte territoriale deciso su tale domanda.

4. — Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti: infatti, con il terzo ed il quinto motivo si ripropone la medesima doglianza del primo, sotto il profilo della carenza di motivazione, mentre con il quarto motivo si ripropone, sempre sotto il profilo della omessa motivazione, la questione già accolta con il secondo mezzo. Il sesto motivo, con il quale si fa valere l'illegittimità dell'ordinanza che ha escluso la ricorrenza dell'errore materiale, resta assorbito, in quanto espressamente proposto in via subordinata.

5. — Alla luce delle precedenti considerazioni, in accoglimento del primo e del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045f4

Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà in ordine alle domande di liquidazione delle spese di primo grado e di condanna alla restituzione di quanto corrisposto dagli odierni ricorrenti in esecuzione della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, con riferimento ai motivi accolti, la sentenza impugna e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2026

Il Presidente

Enrico Scoditti

Firmato Da: ENRICO SCODITTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 76af7a4606045114